

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE n. 239/2020

del 30 dicembre 2020

che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) e l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2023/2041]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo ("l'accordo SEE"), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2020/2108 della Commissione, del 16 dicembre 2020, che modifica l'allegato II del regolamento (UE) 2019/627 per quanto riguarda il bollo sanitario da utilizzare per determinate carni destinate al consumo umano nel Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord ⁽¹⁾.
- (2) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2020/2196 della Commissione, del 17 dicembre 2020, che modifica il regolamento (CE) n. 1235/2008 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio per quanto riguarda il regime di importazione di prodotti biologici dai paesi terzi ⁽²⁾.
- (3) Occorre integrare nell'accordo SEE la decisione di esecuzione (UE) 2020/2110 della Commissione, del 16 dicembre 2020, che modifica l'allegato I, parte C, della decisione 2009/177/CE per quanto riguarda lo status di "indenne da malattia" del Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord per determinate malattie degli animali acquatici ⁽³⁾.
- (4) Occorre integrare nell'accordo SEE la decisione di esecuzione (UE) 2020/2111 della Commissione, del 16 dicembre 2020, che modifica l'allegato I della decisione 2010/221/UE per quanto riguarda il riferimento al Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord, in relazione all'approvazione delle misure nazionali volte a limitare l'impatto di alcune malattie degli animali di acquacoltura e degli animali acquatici selvatici, in conformità all'articolo 43 della direttiva 2006/88/CE del Consiglio ⁽⁴⁾.
- (5) La presente decisione riguarda la legislazione relativa alle questioni veterinarie, ai mangimi e ai prodotti alimentari. Tale legislazione non si applica al Liechtenstein fintanto che l'applicazione dell'accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli è estesa al Liechtenstein, come specificato negli adattamenti settoriali dell'allegato I e nell'introduzione al capitolo XII dell'allegato II dell'accordo SEE. La presente decisione non si applica quindi al Liechtenstein.
- (6) È opportuno pertanto modificare di conseguenza gli allegati I e II dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'allegato I dell'accordo SEE è così modificato:

1. nel capitolo I, parte 1.1, punto 11bk (Regolamento di esecuzione (UE) 2019/627 della Commissione), e capitolo II, punto 31qk (Regolamento di esecuzione (UE) 2019/627 della Commissione), è aggiunto il testo seguente:

", modificato da:

- **32020 R 2108**: Regolamento di esecuzione (UE) 2020/2108 della Commissione, del 16 dicembre 2020 (GU L 427 del 17.12.2020, pag. 1)";

⁽¹⁾ GU L 427 del 17.12.2020, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 434 del 23.12.2020, pag. 31.

⁽³⁾ GU L 427 del 17.12.2020, pag. 10.

⁽⁴⁾ GU L 427 del 17.12.2020, pag. 14.

